
IMPRESA E CULTURA

Si può fare cultura con i modelli giuridici d'impresa a disposizione? Il quadro normativo

*Faenza, Museo delle Ceramiche, 2014**

Avv. Andrea Michinelli

**con note di aggiornamento del 2015*

ARGOMENTI

- 1. Società (cenni a ditta individuale – professioni non regolamentate)**
- 2. Cooperative**
- 3. Associazioni**
- 4. Onlus/ODV**
- 5. Ulteriori considerazioni giuridiche finali**

INTRODUZIONE

Intendiamoci...

- **Fare impresa** = i ricavi devono coprire i costi
 - ➔ NON necessariamente si fa **lucro** (cioè **utile**), si può anche mirare al semplice pareggio o destinare l'utile interamente alla crescita dell'attività culturale istituzionale
- **Impresa** = abituale attività economica organizzata con assunzione del rischio d'impresa (➔ NON coprire i costi con i ricavi)
- **Fare cultura** = non solo in senso «ministeriale» e museale (beni culturali, ecc.), bensì anche di creazione, diffusione e promozione delle arti e dello spettacolo

1 - SOCIETÀ PER FARE CULTURA?

0 - Ditta (impresa) individuale

Se si può fare (quasi) tutto da soli...

= iscrizione a Camera di Commercio e apertura individuale di Partita IVA da parte di singola persona fisica

- Responsabilità illimitata personale
- Nessun capitale minimo obbligatorio
- Minori costi e oneri rispetto a società
- Contabilità semplificata
- Rischio fallimento
- Soprattutto per attività accentrate nella esecuzione dell'imprenditore, con rischi ridotti e dal fatturato contenuto
- Necessità di contrattualizzare ogni rapporto con terzi (collaboratori, dipendenti, ecc.) rispetto a società ove si possono regolare rapporti tra soci in Statuto e patti parasociali

0 - Ditta (impresa) individuale

Professionisti e regolamentazione

PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

(L. 4/2013) =

- professione NON organizzata in ordini o collegi
- attività economica di lavoro autonomo, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi,
- esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo

con ESCLUSIONE:

- delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi (ex art. 2229 c.c.)
- delle professioni sanitarie

- delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

➤ *“Chiunque svolga una delle professioni [non regolamentate] contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.”*

➤ *“L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette **tra professionisti e consumatori**, di cui al titolo III della parte II del CDC, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.”*

Società di persone

(artt. 2251 ss. c.c.)

= prevalenza dell'apporto dei soci rispetto al capitale

- **NO** personalità giuridica propria
- **No** capitale minimo obbligatorio
- **Costi e oneri ridotti, semplificazioni nelle decisioni**
- **Sì (entro certi limiti) responsabilità limitata per società se: Società semplice, SAS**
- **Altrimenti responsabilità illimitata personale dei soci**
- **Meno interessante per eventuali investitori**
- **SS (Società semplice):** NO per attività commerciale (Sì es. attività professionale associata, agricole, società sportive dilettantistiche)
- **SNC (Società in Nome Collettivo):** simile alla SRL ma prevede una responsabilità personale, solidale e illimitata dei soci
- **SAS (Società in Accomandita Semplice):** gli amministratori hanno la stessa responsabilità illimitata delle SNC, gli altri soci invece hanno le stesse responsabilità limitata delle SRL

Società di capitali

(artt. 2325 ss. c.c.)

= prevale il **capitale** rispetto all'apporto personale, rispetto alle società di persone

- **Preferibili per avere responsabilità limitata**
- **Più adatte per attività con rischio di investimento**
- **Conferimenti in un conto vincolato**

Es.

- SPA (Società Per Azioni): cap. minimo € 50.000, diviso in azioni
- SAPA (Società in Accomandita Per Azioni): resp. illimitata e fallibilità soci accomandatari-amministratori
- SRL (Società a Responsabilità Limitata): cap. minimo € 10.000; oggi possibili anche SRLS (Società a Responsabilità Limitata Semplificata),
- Cooperative: esercizio collettivo di impresa a scopo mutualistico (identità dei bisogni dei soci, da soddisfare tramite l'attività sociale)

Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.)

(artt. 2462 e seguenti c.c.)

- Tipologia ideale per fare impresa commerciale
- Vantaggio della **responsabilità limitata**: qualora le cose non dovessero andar bene, il patrimonio personale dei soci non può essere attaccato dai creditori sociali
- Capitale sociale minimo: € 10.000, ma è sufficiente versarne in denaro solo € 2.500
- Soggetta a **Statuto dell'impresa commerciale** (= registrazione alla Camera di Commercio, scritture contabili, rappresentanza commerciale, fallimento e procedure concorsuali)
- Soggetta anche a **Statuto dell'imprenditore**: tutela dell'azienda, dei segni distintivi, della concorrenza, possibili consorzi → vantaggio di tutela per chi fa impresa
- se si tratta di piccolo imprenditore (= artigiano / lavoro familiare / piccolo commerciante) → NO fallimento, NO Statuto impresa commerciale
- Si applica la disciplina della **l. 231/2001** (responsabilità amministrativa di impresa per reati commessi da dipendenti/collaboratori dell'impresa) → opportuno seguire le procedure di legge per evitare pesanti sanzioni all'impresa, se la società cresce

Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.)

(artt. 2462 e seguenti c.c.)

Altri VANTAGGI generali:

- Ripartizione del **rischio** tra più soggetti
- Capitale in **quote**, trasferibile e divisibile → più interessante per investitori
- **Semplificazioni** assembleari (costituzione, consenso)
- Possibili decisioni a formazione progressiva (non assembleari)
- **Amministratori** anche tra NON soci
- Modello con CDA / amministraz. disgiuntiva o congiuntiva
- Controllo dei soci NON amministratori
- NO intervento giudiziario su gestione
- Facoltativo **organo interno di controllo** (salvo superamento det. parametri), con scelta della società se nomina di solo revisore contabile
- Possibili **patti parasociali** per regolare rapporti tra soci (max 5 anni) senza darne conoscenza pubblica (es. gestione quote, beni immateriali, finanziamento, ecc.)
- Anche **UNIPERSONALE** (conferimenti in denaro totalmente versati)

Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.) *e simili*

- **SRLS (SRL Semplificata):** in vigore dal 2012, permette (senza limiti iniziali di età dei soci) un capitale societario (interamente versato) compreso tra €1 e €10.000, omettendo oneri notarili, bolli, spese di registrazione;
 - problemi con varie modifiche di legge, non coordinate, che rendono la società irrigidita in un modello standard di Statuto (fissato dal Ministero) → al minimo mutamento richiede la trasformazione in normale SRL o altra società → difficoltà notarili a causa dell'*empasse* regolamentare
 - scarso *appeal* verso gli investitori (a causa della mancanza o scarsità di capitale)
- **SRL CAPITALE RIDOTTO:** introdotta nel 2012, abrogata nel 2013

Start-up Innovativa (l. 99/2013)

- introdotta nel 2012, può avere una qualunque forma societaria di capitali (S.r.l., coop, ecc.) ma NON può avere azioni quotate
- Apposita sezione di iscrizione in Registro Imprese
- Oggetto **esclusivo/prevalente**: la produzione di innovazioni hi-tech (beni o servizi)
 - ➔ limitata applicabilità al settore culturale
- Deroghe di favore alla disciplina societaria (es. riduzioni di capitale sociale, rinvio di riduzioni di capitale, ecc.)
- Regime per max 4 anni di attività
- Agevolazioni per le assunzioni (➔ credito di imposta)
- NON soggetta a fallimento, procedure concorsuali
- **Ulteriori requisiti** di legge (es. presenza di ricercatori, brevetto, ecc.)

Start-up Innovativa (l. 99/2013)

VANTAGGI particolari:

- NO disciplina su società di comodo, società in perdita sistematica
- Agevolazioni fiscali per strumenti finanziari per remunerazione lavoratori e consulenze qualificate
- Semplificazione accesso al credito di imposta per assunzioni di personale
- Incentivi fiscali (IRPEF e IRES) all'investimento
- Possibile **crowdfunding** (ma disciplina comunque stringente: vedi l. 221/2012 e controlli CONSOB)
- Sostegno Agenzia ICE per internazionalizzazione

PMI Innovativa (l. 33/2015)

- Utile soprattutto per STARTUP INNOVATIVE che hanno raggiunto i limiti temporali di legge
- Iscrizione sez. speciale Registro Imprese
- Una sede produttiva/filiale in Italia (quindi anche di PMI dello SEE)
- Massimo 7 anni di sgravi fiscali
- Aggiornamento annuale dei dati dichiarati
- Meno di 250 lavoratori, fatturato non superiore a 50 milioni di euro (o bilancio max 43 milioni di euro)
- Società di capitali, con ultimo bilancio certificato (e consolidato)
- **INNOVATIVA** = volume di spesa in R&D min 3%; min 1/5 dottori di ricerca/laureati ricercatori o min 1/3 laureati magistrali; depositaria/licenziataria min un software originario/privativa industriale

PMI Innovativa (l. 33/2015)

Vantaggi particolari:

- **Non c'è limite temporale**
- sgravi fiscali fino al 20%, esoneri da imposte di bollo iscriz. Registro imprese
- Possibile creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (es. senza voto), di emissione strumenti finanziari partecipativi, di offerta al pubblico di quote di capitale
- **regime speciale sulla riduzione del capitale sociale** (es. moratoria di un anno per il ripianamento di quelle superiori a 1/3)
- Particolari deroghe societarie se forma S.r.l.
- Possibilità di remunerare i propri dipendenti, collaboratori e fornitori attraverso gli strumenti di partecipazione al capitale, come le stock option e il work for equity
- Possibile **equity crowdfunding** (= raccolta capitale di rischio online)
- Accesso al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese**, per il finanziamento bancario mediante garanzie sui prestiti
- Sostegno **Agenzia ICE** per internazionalizzazione

Impresa Sociale (D.Lgs. 155/2006)

= qualsiasi soggetto giuridico (società, coop, ecc.)

→ TRANNE ditte individuali, società profit o P.A.

operativo in settore **utilità sociale** *ex lege* (→ es. istruzione, educazione, formazione, valorizzazione patrimonio culturale, ecc.)

- Priva di incentivi fiscali, a oggi
- Qualsiasi forma privatistica → rischio economico
- Deve avere stabile e principale attività economica di utilità sociale
- NO distribuzione di utili (→ NO scopo di lucro)

Impresa Sociale (D.Lgs. 155/2006)

- Deve perseguire un **interesse generale**, come quello culturale (in settori prefissati dalla legge)
- STABILITÀ = dall'attività principale ricavi minimo 70%
- RESPONSABILITÀ MISTA:
 - Patrimonio superiore a €20.000 → resp. impresa
 - Patrimonio inferiore a €20.000, con riduzione di più di 1/3
→ resp. personale di chi ha agito
- INSOLVENZA: liquidazione coatta amministrativa con Commissariamento (= coop) → NO incapacità, STOP organi / azioni esecutive individuali
- Rendicontazione bilancio e sociale
- Minimo 50% lavoratori non volontari (= volontari max 50%)

2 - COOPERATIVE PER FARE CULTURA?

COOPERATIVE

= impresa che fornisce beni/servizi assecondando i bisogni dei propri soci, a condizioni migliori di quelle di mercato, senza intermediari

- Almeno 3 soci se i soci sono tutte persone fisiche
- Caratteri:
 - **Mutualità** = (art. 45 Cost.) funzione sociale senza speculazione
 - ➔ favore fiscale per quelle a mutualità prevalente (= a favore dei propri soci, lavoro dei così, apporto dei soci)
 - **Democraticità** = una testa - un voto, in sede elettorale delle cariche sociali
 - **Solidarietà** = aiuto, sostegno nel bisogno

COOPERATIVE

- Soggette a controllo Ministeriale
- Amministrazione = S.p.a. / S.r.l.
- Senza capitale minimo → minimo di € 25 a quota → capitale **variabile**
- Aperta a nuovi soci
- Riserve obbligate per legge e versamento percentuale a fondi mutualistici coop
- Percentuale massima di utili ripartibili → **Ristorno**
- **Insolvenza** → responsabilità socio entro quanto ricevuto (per un anno)

COOPERATIVE

- **Coop di Produzione e lavoro:** procura lavoro ai propri soci a condizioni migliori di quelle di mercato

Regolamento interno: coop – lavoratore

- **Coop sociale** (l. 381/1991) = ente commerciale che fornisce:
 - a) servizi socio-sanitari o educativi, oppure
 - b) inserimento di lavoratori svantaggiati (almeno 30% dei propri lavoratori)

Albo Regionale

= ONLUS quanto a vantaggi fiscali

3 - ASSOCIAZIONI PER FARE CULTURA?

ASSOCIAZIONE

(artt. 14-42 c.c.)

= ente privato con scopo idealistico-collettivo, senza scopo di lucro: se utile di gestione NO distribuzione → investito in attività associative

Occasionale/marginale attività commerciale - altrimenti trattamento fiscale di impresa
→ strumentale agli scopi ideali (reperire fondi)

- **NON RICONOSCIUTE** = responsabilità illimitata e personale di chi agisce in nome e per conto / degli amministratori → fondo comune (accettazione donazioni modiche)
- **RICONOSCIUTE** = per atto pubblico → personalità giuridica → NO resp. personale → controlli Ministeriali

Assemblea → democraticità e informazione → sì da 1/10 associati / se necessaria

Statuto → deve rispecchiare la reale natura e funzionamento dell'associazione

Fondo comune → NO divisione/restituzione quote versate

APS - Associazione di Promozione Sociale

(l. 383/2000)

- **Scopo utilità sociale** a terzi o associati (= soddisfazione di un bisogno umano)
- **NO lucro**
- Elenco di legge NO possibile APS: partiti, sindacati, tutela economica associati
- NO discriminazione associati
- Sì remunerazione agli associati (in caso di particolare necessità)
- Registro nazionale / regionale / provinciale
- Agevolazioni fiscali
- Sì donazione / testamento a favore APS
- Fondo nazionale
- Responsabilità: APS → (in via sussidiaria) Presidente / chi agito in nome e per conto

Profili fiscali a favore delle associazioni

(art. 148 TUIR – DPR 917/1986)

Benefici fiscali (art. 148 TUIR – DPR 917/1986), con requisiti:

- NO distribuzione utili
- Devoluzione del patrimonio allo scioglimento
- Democraticità
- Rendiconto
- Elezione
- NO trasmissione quota
- Attività **commerciale** = cessione di beni in vendita / fiere/ pubblicità / servizi
ma NON è commerciale se per fini Statutari → quote associative non sono reddito
Sì se corrispettivo specifico tranne se verso associati / associazione unica dell'attività
Conforme a scopi Statutari

Profili fiscali a favore delle associazioni (l. 398/1991)

L. 398/1991 - REGIME FORFETTARIO FISCALE per:

- Associazioni / pro-loco senza fine di lucro
 - Società sportive
 - Associazioni di bande, cori amatoriali, filodrammatiche, musica e ballo popolare
-
- Attività commerciale < € 250.000 all'anno
 - IVA a forfait
 - IRES aliquota 3%
 - IRAP agevolazioni
 - NO bilancio / libri contabili ecc. - Sì libro soci e verbali d'assemblea

Profili fiscali a favore delle associazioni

5 per mille (l. 190/2014 – DPCM 23/4/2010)

= quota del 5 per mille della imposta IRPEF di un contribuente, destinata dallo stesso in dichiarazione dei redditi a uno dei beneficiari ammessi dalla legge

È una forma di **finanziamento pubblico** spettante a:

- APS
- Volontariato
- ONLUS
- Tutela e promozione dei beni culturali
- Università, ricerca
- Attività sociali – sportive

➔ Previa iscrizione in apposito **Elenco** dell'Agenzie delle Entrate

4 – ODV/ONLUS PER FARE CULTURA?

ODV (Organizzazione Di Volontariato)

(l. 266/1991)

= qualsiasi ente che svolga attività non di lucro, per fini solidaristici e che utilizza prestazioni soprattutto volontarie e gratuite degli aderenti

- Scopo di solidarietà
- Qualsiasi forma (associazione, coop, ecc.)
- Senza scopo di lucro, NO distribuzione di utili
- NO retribuzioni ai soci che lavorano gratuitamente (solo rimborso spese) altrimenti si presume un rapporto oneroso
- NO rapporto di lavoro → tutti soci sono volontari
MA assicurati INAIL e resp. civile
- Prestazioni dei volontari **prevalenti** rispetto ad altri eventuali lavoratori
- Fondi da contributi sociali, donazioni, convenzioni, attività commerciale
- Iscrizione Registro Regionale ODV

ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

(D.Lgs. 460/1997)

= enti predeterminati che svolgono attività in determinati settori per esclusivo fine di solidarietà sociale e interesse generale, senza lucro neanche indiretto

Sì:

- le associazioni riconosciute e non riconosciute;
- i comitati;
- le fondazioni;
- le società cooperative;
- gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica;

NO: società commerciali, partiti, sindacati, fondazioni bancarie, enti pubblici

Attività: istruzione, formazione, promozione di cultura e arte, valorizzazione beni culturali, sport, assistenza sanitaria, ecc.

ONLUS / ODV

(l. 266/1991 - D.Lgs. 460/1997)

ONLUS / ENTI NON COMMERCIALI (Associazioni, comitati, fondazioni, cooperative sociali)

- **Con scopo di solidarietà sociale (es. se volontariato ODV)**
- **O per det. settori (promozione risorse artistiche, sport dilettantistico, ecc.)**
- **Det. requisiti statutari**
- **Sì contributi da P.A. statale**
- **Utili destinati a soli fini statutari → NO distribuzione**
- **Contabilità semplificata**

Legge Quadro sui servizi sociali (l. 328/2000) → uso NO profit per servizi P.A.

Leggi Regionali

5 - INFINE...

*... dopo aver scelto la forma giuridica,
si tratta solo di rispettare tutte le
normative!*

Ulteriori aspetti legali da valutare nel fare impresa, sempre e comunque

- Adempimenti amministrativi per l'**avvio d'attività** (es. SCIA, licenze, autorizzazioni, ecc.)
- Redazione e utilizzo di **contratti** (con interni/esterni) redatti a norma (soprattutto quelli più tecnici come ad es. appalti pubblici, commercio elettronico, ecc.), tutela del know-how e segreti di impresa (es. accordi di riservatezza)
- Attenzione al rispetto e alla corretta gestione dei **diritti d'autore** (l. 633/1941) e di **privative industriali** (D.Lgs. 30/2005, es. marchi e brevetti), nel rispetto di una **concorrenza non sleale** (artt. 2595 ss. cc.)
- Adempimenti sulla **privacy** (D.Lgs. 196/2003), ugualmente da sottoporre a un consulente specializzato
- Adempimenti in materia di **antiriciclaggio** (D.Lgs. 231/2007) e **responsabilità penale d'impresa** (l. 231/2001)
- Adempimenti **fiscali** (imposte sui redditi, IVA, libri contabili, ecc.)
- Adempimenti **giuslavoristici** (paghe, contributi previdenziali, ecc.) e per la **sicurezza sul lavoro** (D.Lgs. 81/2008)
- Farsi assistere da consulenti specializzati per evitare passi falsi, errori e scelte improprie che un domani potrebbe essere impossibile correggere

Grazie per l'attenzione

Avv. Andrea Michinelli

Studio Legale d'Ammassa & Associati

Via degli Orti 44

40137 Bologna

tel 051/9841927

fax 02/700504722

web www.dammassa.com

mail a.michinelli@dammassa.com

PEC a.michinelli@pec.it



Via Vincenzo Monti 8

20123 Milano

tel 02/48014829

fax 02/700504722

web www.dammassa.com

mail info@dammassa.com